

# Il prestito ai dipendenti

Andrea Costa - *Dottore commercialista e Revisore legale*

Angela Fusco - *Commercialista, Consulente del lavoro e Revisore legale*

Le iniziative di welfare aziendale sono sempre più diffuse, anche grazie al regime di favore accordato dal legislatore italiano, non da ultimo con la Legge di stabilità 2016, mediante il riconoscimento di un regime fiscale e contributivo di favore.

## Prestito a tasso ridotto

Uno degli elementi che può comporre il pacchetto retributivo di un dipendente è rappresentato dal prestito a tasso ridotto, un fringe benefit corrisposto in aggiunta alla retribuzione monetaria volto a consentire al lavoratore l'approvvigionamento di fonti finanziarie a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato. Tale elemento assume una maggiore rilevanza nei momenti di crisi, quali quello che stiamo sperimentando, consentendo al lavoratore di far fronte a specifiche esigenze altrimenti non realizzabili se ci si rivolge agli ordinari istituti di credito, evidenziando così sempre più il ruolo del datore di lavoro nel rispondere alle esigenze dei lavoratori.

### Procedure per l'erogazione

Dal punto di vista amministrativo l'erogazione del prestito richiede il rispetto di specifiche procedure che riguardano:

- la definizione delle condizioni del prestito;
- la domanda da parte del dipendente con appositi moduli;
- l'accoglimento da parte del datore di lavoro;
- la gestione del prestito nel corso del rapporto di lavoro;
- la chiusura della pratica al momento dell'estinzione del prestito o della risoluzione del rapporto di lavoro.

### Disciplina fiscale

Il favor del legislatore nei confronti di tali erogazioni è testimoniato dalla disciplina di cui all'art. 51, c. 4, lett. b), Tuir, che ha previsto un criterio forfetario della determinazione dell'importo da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente nel particolare caso in cui il finanziamento venga erogato ad un tasso agevolato, ovvero inferiore a quello di mercato rappresentato dal tasso ufficiale di riferimento individuato dalla Banca centrale europea. Il regime speciale di tassazione è stato previsto in deroga al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente sancito dall'art. 51, c. 1, Tuir, ai sensi del quale qualsiasi corresponsione da parte del datore di lavoro deve essere assoggettata a tassazione ordinaria e, stante il principio dell'armonizzazione della base imponibile fiscale e previdenziale, anche a contribuzione.

Resta inteso che in presenza di prestiti concessi a tasso superiore al tasso soglia non si origina alcun fringe benefit imponibile.

## Agevolazione fiscale e contributiva

È l'art. 51, c. 4, lett. b), Tuir a prevedere una determinazione forfetaria dell'importo da assoggettare a tassazione in caso di concessioni di prestiti in denaro da parte del datore di lavoro, assumendo quale base imponibile «il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto (tasso ufficiale di riferimento, n.d.A.) vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi». Ciò indipendentemente dalla durata del finanziamento e dalla valuta utilizzata; laddove il prestito venga erogato in valuta estera

### Criteria per l'applicazione

occorre effettuare la conversione in euro sulla base del rapporto di cambio vigente alla data di scadenza delle singole rate del prestito. Vi rientrano i prestiti concessi sotto forma di scoperto di conto corrente, di mutuo ipotecario e di cessione dello stipendio, mentre ne sono esclusi le dilazioni di pagamento previste per i beni ceduti o servizi prestati dal datore di lavoro.

L'agevolazione trova applicazione tanto nel caso in cui il datore di lavoro eroghi direttamente il prestito, quanto – così come chiarito dalla circolare n. 326/E/1997 – nel caso in cui l'erogazione avvenga sulla base di accordi e/o convenzioni stipulati tra il datore di lavoro e un istituto di credito. In tale ultima circostanza il datore di lavoro si accolla una quota degli interessi relativi al prestito erogato al dipendente, provvedendo a corrispondere direttamente alla banca il relativo ammontare. Ne consegue che l'importo corrispondente alla quota interessi non entra nella disponibilità del dipendente, al quale la banca addebita la rata del prestito al netto degli interessi.

In assenza di una apposita convenzione o accordo, per l'Amministrazione finanziaria è agevolabile in base al criterio previsto dall'art. 51, c. 4, lett. b), Tuir anche il prestito stipulato dal lavoratore con l'istituto di credito di fiducia, con la contribuzione da parte del datore di lavoro di una quota degli interessi, provvedendo direttamente all'accredito sul conto corrente del lavoratore nel quale la banca preleva le rate del mutuo della propria quota, nel rispetto delle condizioni richiamate nella risoluzione n. 46/E/2010. In particolare, dal momento che non si realizza un collegamento immediato e univoco tra l'erogazione aziendale e il pagamento degli interessi tale per cui l'importo corrisposto dal datore di lavoro non entra di fatto nella disponibilità del dipendente, concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente il 50% dell'ammontare risultante dalla differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente al 31 dicembre di ciascun anno e gli interessi al tasso praticato dalla banca mutuante, calcolati al netto del contributo erogato dall'azienda.

Ipotesi agevolabili	
Concessione prestiti	Prassi di riferimento
Direttamente da parte del datore di lavoro	Circ. n. 326/E/1997
Stipula di accordi o convenzioni con soggetti terzi	Circ. n. 326/E/1997
Prestiti stipulati dai dipendenti con copertura di una quota degli interessi maturati da parte del datore di lavoro	Risol. n. 46/E/2010

In ogni caso è previsto che tale disposizione non trovi applicazione:

- per i prestiti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1997;
- per quelli di durata inferiore ai 12 mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del D.L. n. 419/1991 convertito con modificazioni dalla legge n. 172/1992.

### Sostituzione d'imposta

#### Calcolo delle ritenute

Ai fini della tassazione del compenso in natura derivante dai prestiti erogati ai lavoratori dipendenti, occorre effettuare il confronto tra gli interessi calcolati al Tur vigente al termine di ciascun anno e gli interessi calcolati al tasso applicato sugli stessi. Il momento di imputazione del compenso in natura e di applicazione della ritenuta alla fonte è quello del pagamento delle singole rate del prestito come stabilite dal relativo piano di ammortamento. Dunque occorre applicare le ritenute fiscali mese per mese e a conguaglio.

Per l'applicazione della ritenuta alla fonte nei singoli periodi di paga, il sostituto d'imposta deve tener conto necessariamente del Tur vigente alla fine del periodo d'imposta precedente,

## Requisiti e procedure

salvo effettuare il conguaglio di fine anno tenendo conto del Tur vigente al termine del periodo d'imposta.

Così come chiarito dall'Amministrazione finanziaria (circ. n. 98/E/2000) in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d'imposta nell'effettuare le prescritte operazioni di conguaglio deve tener conto del Tur vigente alla data della cessazione stessa, effettuando l'eventuale conguaglio.

**Procedura amministrativa del prestito**

Dal punto di vista amministrativo, nella concessione del prestito distinguiamo 3 fasi: la domanda del prestito da parte del lavoratore, la concessione del prestito da parte del datore di lavoro e la tassazione del fringe benefit.

Ipotizzando un datore di lavoro che eroga direttamente il prestito ai propri dipendenti a tasso agevolato, di seguito si propongono un esempio di domanda del prestito, di concessione del prestito e una busta paga nella quale viene ipotizzata la tassazione del fringe benefit sulla rata mensile di restituzione del prestito, prendendo come riferimento il Tur alla fine dell'anno precedente quello di erogazione del prestito.

**Fac simile di domanda del prestito del lavoratore**

Luogo e data

Spett.le azienda

**Oggetto:** Richiesta prestito a tasso agevolato

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, dipendente presso la Vostra azienda dal \_\_\_\_\_, con contratto \_\_\_\_\_ (indicare il tipo di contratto di lavoro se a tempo indeterminato, determinato, apprendistato, ecc.) con la presente chiede un prestito dell'importo di € \_\_\_\_\_, motivato dalle seguenti necessità: \_\_\_\_\_ (indicare i motivi della richiesta ed allegare la relativa documentazione).

Chiede, inoltre, di poter usufruire del tasso agevolato e di estinguere il debito in n. \_\_\_\_ rate (indicare se mensili/trimestrali/semestrali/ecc.).

Qualora la richiesta in oggetto sia accolta, l'erogazione dell'importo dovrebbe avvenire:

- a mezzo assegno circolare non trasferibile all'indirizzo sotto indicato:
- a mezzo accredito sul seguente conto corrente:

Istituto bancario o postale \_\_\_\_\_ Agenzia n. \_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_  
ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ n. C/C \_\_\_\_\_ CIN \_\_\_\_\_ Codice IBAN \_\_\_\_\_

Per quanto sopra, alla presente si allega:

- 1) Fotocopia di un documento di identità;
- 2) Copia del contratto di lavoro;
- 3) Fotocopia del codice fiscale;
- 4) Documentazione relativa alla richiesta del prestito.

Distinti saluti

Firma del lavoratore

Cognome e nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

Cap Città e PR \_\_\_\_\_

Recapito telefonico \_\_\_\_\_

**Fac simile di concessione del prestito agevolato del datore di lavoro**

Luogo e data

Egr./Gent.ma Sig./Sig.ra

**Oggetto:** Concessione prestito a tasso agevolato

Facendo seguito alla Sua richiesta del \_\_\_\_\_, con la presente Le comunichiamo la decisione di concederLe il prestito a tasso agevolato da Lei richiesto, alle seguenti condizioni:

- Capitale € \_\_\_\_\_
- Tasso agevolato applicato \_\_\_\_
- Totale interessi \_\_\_\_\_
- n. \_\_\_\_\_ rate (*indicare se mensili/trimestrali/semestrali/ecc.*) dell'importo di \_\_\_\_\_, come da piano di ammortamento allegato.

In relazione al prestito di cui sopra, il fringe benefit verrà assoggettato ad imposizione fiscale e contributiva al pagamento di ogni rata, nella misura corrispondente al 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi (art. 51, c. 4, lett. b), Tuir).

La preghiamo di voler restituire copia della presente firmata per ricevuta ed accettazione.

Con i migliori saluti

Firma del datore di lavoro

Per ricevuta ed accettazione

Luogo e data

Firma del lavoratore

**Esempio****Busta paga con tassazione del fringe benefit da prestito**

Importo del prestito: € 10.000

Numero rate: 24

Tasso agevolato: 2,5%

Tasso pieno: 5%

Importo rata: € 452,27 mensili

Tur 2015: 0,15%

€ 66,67 interessi a tasso pieno

€ 16,67 interessi Tur anno 2015

€ 50,00 differenza

€ 25,00 fringe benefit sulla rata mensile

L'importo del fringe benefit corrisponde al 50% della differenza tra gli interessi calcolati al Tur 2015 dello 0,15% e gli interessi calcolati al tasso pieno del 5%.

## Requisiti e procedure

## Busta paga

PAGA BASE	CONTINGENZA	SCATTI D'ANZIANITÀ	AD PERSONAM	PREMIO PRODUZIONE	I.T.S.	VARIE	VARIE	
1.199,55	527,90	65,85	1.587,79	167,06	2,07			
							TOTALE	3.550,22
CODICE	DESCRIZIONE			QUANTITA'	VALORE BASE	COMPETENZE	TRATTENUTE	
7020	RETRIBUZIONE ORDINARIA					3.550,22		
0043	FRINGE BENEFIT PRESTITO (importo figurativo)					(25,00)		
0044	RATA PRESTITO						452,27	
IMP PREVIDENZIALE	CTR PREVIDENZ	IMP IVS AGGIUNT	CTR AGG IVS	IMP ALTRI	CTR ALTRI	TOT CTR PREVID		
3.575,00	328,54					328,54		
IMP PREVIDAI	CTR PREVIDAI				CTR FASI	TOT CONTRIBUTI		
IMP FISCALE	IRPEF LORDA	DETRAZ. LAVORO	DETRAZ. FAMIL.	IRPEF NETTA	RESTITUZIONE IRPEF		IRPEF NETTA	
M 3.246,68	927,07	28,81		898,26			898,26	
A							IRPEF TASS SEP	
GG	DETRAZ. LAV.	ULTR. DETRAZ.	DETRAZ. CONIUGE	DET. FIGLI	DET. FIGLI < 3 AA	DET. ALTRI FAM.		
M							TOTALE COMPETENZE	TOTALE TRATTENUTE
A							3.550,22	1.679,07
IMP TFR 1.1.2001	IMP ALTRE	IMPOSTA 1.1.2001	IMP TFR 31.12.2000	IMPOSTA 31.12.2000	%	ARROT	NETTO A PAGARE	
	HH/GG	IMPONIBILE	ACCANT	CTR 0,5%	TFR AI FONDI P.	ACCANT NETTO	IMPONIBILE INAIL	1.871,51
TFR								
ABI CAB								
NOTE					FIRMA		PERIODO PAGA	APRILE 2016

**Descrizione dei calcoli**

Alla fine dell'anno 2016 dovrà poi effettuarsi il calcolo del conguaglio tenendo conto del Tur vigente al termine dell'anno.

€ 626,50 interessi calcolati a tasso pieno

€ 154,11 interessi calcolati con Tur 2016

€ 472,39 differenza

€ 236,20 fringe benefit annuo

€ 220,00 totale dei fringe benefit mensili

€ 16,20 fringe benefit a conguaglio (in busta paga con le stesse modalità del fringe benefit mensile)